



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Garibaldi 3 - 40124 Bologna - Telefono 051581225 - Fax 0516447855
www.ordfarmbo.it - E-Mail : segreteria@ordfarmbo.it - ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

**DOMANDA DI ADESIONE DELLA FARMACIA APERTA AL PUBBLICO ALLA CONVENZIONE
STIPULATA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA E L'ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO IN FARMACIA E CHIMICA E TECNOLOGIA**

Il sottoscritto Dott/ Dott.ssa

Nato/a a ilresidente

in..... C.A.P.....

via..... n. civ. riconosciuto a mezzo di

.....n. rilasciato da in

data

Iscritto all' Ordine dei Farmacisti di daln. iscrizione

Codice Fiscale.....

Indirizzo di posta elettronica certificata

n. telefonico.....

in qualità di titolare/direttore della farmacia

Dati relativi alla farmacia ospitante:

Farmacia ospitante:

Città Cap

ViaN°

Recapiti telefonici

congiuntamente al legale rappresentante (se diverso compilare i dati richiesti di seguito)

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOMENOME.....

nato a ilresidente

in..... C.A.P.....

via..... n. civ. riconosciuto a mezzo di
.....n. rilasciato da in
data

Codice Fiscale.....

Indirizzo di posta elettronica certificata.....

PREMESSO CHE:

a) l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;*

b) l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”;*

c) l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del D.M. 30 giugno 1995 *“Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia”* pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: *“La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”;*

d) l'art. 5-bis del D.M. 9/9/57 *“Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”* prevede: *“Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”;*

e) i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista ” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”;*

f) Ai sensi dell'Articolo 05 del DL 9/11/2007 n 206, il titolo di formazione di farmacista prevede un periodo di formazione di sei mesi in farmacia

g) i corsi di laurea magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutica appartengono alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13) e che il DM 16/03/2007 negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“In osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, ecomprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”*;

h) la Circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno 6 mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie aperte al pubblico e farmacie ospedaliere

PRESO ATTO CHE:

TRA

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona della Dott.ssa Daniela Taccone (C.F.: TCCDNL62B61H501U), in qualità di Dirigente Area Formazione e Dottorato, (d'ora innanzi Università)

E

l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna (C.F.: 80076650375), con sede legale in via Garibaldi n° 3, 40124 Bologna, rappresentato nella persona del Presidente, Dr. Paolo Manfredi, (C.F.: MNFPLA61T21A944Z) domiciliato per la carica presso lo stesso Ordine (d'ora innanzi Ordine)

è stata stipulata la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio professionale che qui si intende integralmente richiamata ed accettata in toto e in singulis.

ATTESO CHE:

1. le Farmacie incluse nell'elenco stilato dall'Ordine mettono a disposizione dell'Università le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia/e Farmaceutiche e che la disponibilità delle strutture viene offerta per lo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico-professionale.
2. sarà prerogativa esclusiva dell'Ordine stabilire a proprio insindacabile giudizio, anche mediante proprio delegato, l'idoneità della farmacia stessa all'espletamento delle attività

- oggetto della odierna richiesta come pure il numero dei tirocinanti ammessi; il convenzionamento potrà essere oggetto di revoca da parte del Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento così come la variazione del numero dei tirocinanti ammessi.
3. l'accesso alle strutture sarà guidato dal personale farmacista della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione;
 4. le attività pratiche saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia;
 5. l'attività di tirocinio ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana e la presenza del tirocinante in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio, esclusi i giorni festivi;
 6. il titolare/direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine Professionale da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (tutor);
 7. il tutor professionale, che deve essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Bologna, ha il compito di seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio.
 8. il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante ogni 2 farmacisti strutturati a tempo pieno con un massimo di 4 per farmacia;
 9. detto quorum di cui al precedente punto 8 è da intendersi riferito alla effettiva forza lavoro, pertanto, nel caso di farmacisti impiegati part-time, farà fede il monte ore;
 10. la Farmacia è tenuta a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università;
 11. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, del quale l'Università vorrà informare l'Ordine stesso

RICHIEDE

- l'inserimento della farmacia nell'elenco delle farmacie aderenti alla suddetta Convenzione
- di accogliere contemporaneamente un numero di studenti massimo pari a ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA

- a garantire che il tirocinante abbia le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente;
- a garantire ogni forma di collaborazione con l'Ordine e con l'Università tesa al miglior svolgimento dell'attività e alla verifica del corretto espletamento della stessa;
- a garantire l'accesso ai locali della farmacia stessa ai delegati dell'Ordine garantendo la piena

disponibilità ad esibire la documentazione e la strumentazione tecnica ivi compreso il registro dei verbali di ispezione;

- a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito all'assetto della forza lavoro o eventuali variazioni della direzione e dell'assetto societario.

In fede.

Luogo, Data

*Firma del titolare/direttore
della Farmacia Ospitante*

Timbro per accettazione da parte dell' Ordine

All. 1 - dichiarazione del titolare/direttore della farmacia in ordine al personale farmacista operante in farmacia

All. 2 –facsimile comunicazioni variazioni